

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1314/88 del Consiglio, del 26 aprile 1988, relativo al regime applicabile all'importazione nel 1988 dei prodotti di cui ai codici 0714 10 90 e 0714 90 10 della nomenclatura combinata originari di taluni paesi terzi non membri del GATT, diversi dalla Repubblica popolare cinese** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1315/88 del Consiglio, del 3 maggio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali** 2
- Regolamento (CEE) n. 1316/88 della Commissione, del 16 maggio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 8
- Regolamento (CEE) n. 1317/88 della Commissione, del 16 maggio 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 10
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1318/88 della Commissione, del 10 maggio 1988, che determina, per gli Stati membri, la perdita di reddito e l'importo del premio erogabile per pecora e per capra per la campagna 1987** 12
- Regolamento (CEE) n. 1319/88 della Commissione, dell'11 maggio 1988, relativo alla fornitura di olio d'oliva alla Repubblica del Capo Verde a titolo di aiuto alimentare 15
- Regolamento (CEE) n. 1320/88 della Commissione, dell'11 maggio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 1187/88 e che porta a 110 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese 18
- ★ **Decisione n. 1321/88/CECA della Commissione, dell'11 maggio 1988, che proroga un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera, di ferro o di acciaio, originari della Jugoslavia** 20

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Decisione n. 1322/88/CECA della Commissione, dell'11 maggio 1988, che proroga un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di nastri di ferro o di acciaio in rotoli, originari dell'Algeria, del Messico e della Jugoslavia	21
Regolamento (CEE) n. 1323/88 della Commissione, del 16 maggio 1988, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)	22
Regolamento (CEE) n. 1324/88 della Commissione, del 16 maggio 1988, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna (eccetto le isole Canarie)	23
Regolamento (CEE) n. 1325/88 della Commissione, del 16 maggio 1988, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1240/88 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco	24
Regolamento (CEE) n. 1326/88 della Commissione, del 16 maggio 1988, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 25 aprile al 1° maggio 1988	25
Regolamento (CEE) n. 1327/88 della Commissione, del 16 maggio 1988, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	27
Regolamento (CEE) n. 1328/88 della Commissione, del 16 maggio 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	29
★ Regolamento (CEE) n. 1329/88 del Consiglio, del 16 maggio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 1022/88 per quanto riguarda alcuni tipi di macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità dalla Kyushu Matsushita (UK) Ltd	31

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

88/286/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 27 aprile 1988, concernente le domande di rimborso e il versamento di anticipi per gli aiuti erogati ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/86 del Consiglio	32
--	----

88/287/CEE :

★ Decisione della Commissione, dell'11 maggio 1988, che chiude la procedura d'esame riguardante la riproduzione non autorizzata, in Indonesia, di registrazioni sonore a seguito dell'impegno assunto dalla Repubblica d'Indonesia di garantire alle registrazioni sonore dei cittadini degli Stati membri della Comunità una tutela identica a quella garantita alle registrazioni sonore dei cittadini indonesiani	51
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1314/88 DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 1988

relativo al regime applicabile all'importazione nel 1988 dei prodotti di cui ai codici 0714 10 90 e 0714 90 10 della nomenclatura combinata originari di taluni paesi terzi non membri del GATT, diversi dalla Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 430/87⁽¹⁾ il Consiglio ha stabilito il regime applicabile all'importazione dei prodotti di cui ai codici 0714 10 90 e 0714 90 10 della nomenclatura combinata (07.06 A della tariffa doganale comune), originari dei paesi terzi negli anni 1987, 1988, 1989 e, a seconda dei casi, 1990; che tuttavia per i prodotti importati dai paesi terzi non membri del GATT, diversi dalla Repubblica popolare cinese, previsti all'articolo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 430/87, i quantitativi che beneficiano del regime in questione sono stati fissati esclusivamente per il 1987;

considerando che è opportuno stabilire i quantitativi per il 1988, prendendo in considerazione, da un lato, i provvedimenti che la Comunità sarà indotta a prendere per stabilizzare le produzioni agricole e, dall'altro, la necessità di conservare le correnti di scambio con tali paesi, provvedendo nel contempo a non pregiudicare l'equilibrio del mercato interno dei prodotti cerealicoli;

considerando che il contingente assegnato può essere oggetto di domande di importazione superiori; che alcune domande, che rappresentano un volume limitato, sono destinate tradizionalmente a utilizzazioni diverse dall'alimentazione animale; che per non eliminarle completamente, è opportuno prevedere che l'importazione dei suddetti prodotti, nell'ambito del regime di cui sopra, non sia subordinata alle limitazioni quantitative

stabilite per i prodotti utilizzati nell'alimentazione degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti di cui ai codici 0714 10 90 e 0714 90 10 della nomenclatura combinata, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione, il cui massimale è stabilito al 6 % ad valorem, si limita nel 1988 a 30 000 tonnellate originarie dei paesi terzi non membri del GATT, diversi dalla Repubblica popolare cinese, previsti all'articolo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 430/87.

Il limite quantitativo di cui al primo comma non si applica tuttavia all'importazione di prodotti utilizzati esclusivamente per il consumo umano diretto.

Articolo 2

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88⁽³⁾, e fissa i prodotti di cui all'articolo 1, secondo comma del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D. GENSCHER

⁽¹⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1315/88 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il titolo II C delle « Disposizioni preliminari » della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽⁴⁾ prevede che alle merci oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori è applicabile un dazio forfettario del 10 % ad valorem, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale delle merci ecceda, per spedizione o per viaggiatore, 115 ECU;

considerando che, conformemente al titolo II C, punto 3 delle « Disposizioni preliminari », il dazio forfettario del 10 % è applicato alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori unicamente sulla frazione di valore che eccede quella ammissibile in franchigia dai dazi all'importazione ai sensi degli articoli da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83 ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3822/85 ⁽⁶⁾; che invece, dall'articolo 29, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 918/83, risulta che il dazio forfettario del 10 % è applicato totalmente alle merci oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, quando il valore globale di dette spedizioni superi l'importo fissato per la loro ammissione in franchigia, ovvero 45 ECU;

considerando che detta regolamentazione presenta l'inconveniente di privare di qualsiasi franchigia i destinatari delle piccole spedizioni il cui valore globale ecceda, anche se di poco, l'importo di 45 ECU; che da un esame della situazione risulta che l'applicazione, in questo particolare settore, di disposizioni analoghe a quelle applicabili alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori non dovrebbe comportare serie difficoltà amministrative; che, conseguentemente, occorre procedere alla modifica tanto del titolo II C delle « Disposizioni preliminari » della nomenclatura combinata quanto del titolo VII del regolamento (CEE) n. 918/83, in modo da consentire la concessione della franchigia limitata a 45 ECU all'impor-

tazione di piccole spedizioni destinate a privati ed a riscuotere il dazio doganale forfettario del 10 % soltanto sulla frazione di valore che supera tale importo;

considerando che in queste circostanze occorre portare da 115 ECU a 200 ECU il valore delle spedizioni al di là del quale le spedizioni inviate a privati possono essere soggette a dazi doganali forfettari del 10 % come già proposto dalla Commissione in data 16 novembre 1984 ⁽⁷⁾; che, ai fini della chiarezza giuridica, occorre procedere a tutte queste modifiche mediante una nuova completa stesura del titolo II C delle « Disposizioni preliminari » della nomenclatura combinata e del titolo VII del regolamento (CEE) n. 918/83;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 918/83, l'isola di Helgoland è considerata paese terzo; che, in conformità del regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo al territorio doganale della Comunità ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, tutti i territori esclusi dal territorio doganale della Comunità sono nella condizione giuridica di Helgoland; che è pertanto opportuno modificare il suddetto articolo 1, paragrafo 3;

considerando d'altronde che gli articoli 137 e 138 del regolamento (CEE) n. 918/83 hanno determinato le condizioni in cui, fino alla fissazione di disposizioni comunitarie nel settore considerato, gli Stati membri possono accordare particolari misure di franchigia alle importazioni di strumenti e di apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici;

considerando che, dall'esperienza acquisita da uno Stato membro nell'attuazione di tali disposizioni risulta che l'ammissione in franchigia degli strumenti ed apparecchi considerati, una volta accertato che nessuno strumento o apparecchio equivalente sia attualmente fabbricato nella Comunità, non può comportare conseguenze negative per l'economia comunitaria; che ciò consentirebbe invece di contribuire efficacemente all'individuazione ed al trattamento di gravi malattie da cui possono essere colpite persone residenti nella Comunità; che occorre incoraggiare gli eventuali doni di tali strumenti o apparecchi agli istituti medici a tal fine riconosciuti dalle autorità competenti; che occorre pertanto trasformare in disposizioni definitive applicabili in tutta la Comunità le disposizioni facoltative e provvisorie di cui agli articoli 137 e 138 del regolamento (CEE) n. 918/83 a favore degli strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o tratta-

⁽¹⁾ GU n. C 254 dell'11. 10. 1986, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 13 del 18. 1. 1988, pag. 173.

⁽³⁾ GU n. C 105 del 21. 4. 1987, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 22.

⁽⁷⁾ GU n. C 324 del 5. 12. 1984, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1.

menti medici e, a tal scopo, sostituire ai suddetti articoli un titolo XIV bis che contempra questo caso specifico di franchigia;

considerando che occorre anche completare il regolamento (CEE) n. 918/83 per tener conto dei lavori svolti dall'Organizzazione mondiale della sanità, istituendo una franchigia dai dazi all'importazione a favore di sostanze di riferimento necessarie per il controllo della qualità delle medicine;

considerando che i lavori svolti dal comitato delle franchigie doganali fin dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 918/83 hanno consentito di accertare che alcune disposizioni transitorie di cui all'articolo 136 del suddetto regolamento possono essere ormai trasformate, a determinate condizioni, in disposizioni definitive, oppure limitate nel tempo o anche eliminate; che conviene modificare di conseguenza gli articoli da 133 a 136 in modo da eliminare al massimo qualsiasi incertezza sulla portata delle disposizioni in essi contenute e qualsiasi disparità nell'applicazione del regime comunitario delle franchigie istituito dal regolamento (CEE) n. 918/83;

considerando che conviene cogliere l'occasione di queste modifiche di vario genere del regolamento (CEE) n. 918/83 per procedere a qualche adeguamento di altre disposizioni allo scopo di permettere un'applicazione più conforme agli obiettivi perseguiti come anche di garantire il rispetto delle disposizioni prese nell'ambito di alcune organizzazioni internazionali, in particolare della decisione/raccomandazione del Consiglio dell'OCSE adottata il 27 novembre 1985, relativa alla politica nel settore del turismo internazionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il titolo II C delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata allegato al regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo seguente:

C. Tassazione forfettaria

1. Un dazio forfettario del 10 % ad valorem è applicabile alle merci:

— contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato, o

— contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

Il dazio forfettario del 10 % è applicabile quando il valore delle merci soggette ai dazi all'importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 200 ECU.

Sono escluse dall'applicazione del dazio forfettario le merci comprese nel capitolo 24 che sono conte-

nute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell'articolo 31 o nell'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 918/83 (1).

2. Sono considerate prive di ogni carattere commerciale:

a) nel caso di merci contenute in spedizioni inviate da un privato ad un altro privato, le importazioni riguardanti spedizioni che, ad un tempo:

— presentano carattere occasionale;

— contengono esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari: tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale;

— sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento;

b) nel caso di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, le importazioni che, ad un tempo:

— presentano carattere occasionale, e

— riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale.

3. Il dazio forfettario non è applicabile alle merci importate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio, l'interessato abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi all'importazione. In tal caso, tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi all'importazione loro propri, fatte salve le franchigie previste negli articoli 29, 30, 31 e da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83.

Ai fini del primo comma, per dazi all'importazione si intendono i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente nonché i prelievi agricoli ed altre imposizioni all'importazione previsti nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare la somma che risulta dalla conversione dell'importo di 200 ECU in moneta nazionale.

5. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta nazionale dell'importo di 200 ECU qualora, all'atto dell'adattamento annuale previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 2779/78, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 289/84 (2), la conversione di tale importo determi-

prima dell'arrotondamento previsto dal paragrafo 4, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % oppure una riduzione di tale controvalore.

(¹) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

(²) GU n. L 33 del 4. 2. 1984, pag. 2. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 918/83 è modificato come segue :

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, per l'applicazione del capitolo I la nozione di paese terzo comprende anche le parti del territorio degli Stati membri escluse dal territorio doganale della Comunità in applicazione del regolamento (CEE) n. 2151/84 (¹).

(¹) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1. »

2) Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Sono parimenti ammessi in franchigia dai dazi all'importazione, con le stesse riserve, i regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio, ricevuti da una persona che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 da persone aventi la residenza normale in un paese terzo. Il valore di ciascun regalo ammesso in franchigia non può però essere superiore a 1 000 ECU. »

3) Il titolo VII è sostituito dal testo seguente :

• TITOLO VII

Spedizioni inviate da un privato a un altro privato

Articolo 29

1. Fatti salvi gli articoli 30 e 31, sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione le merci contenute nelle spedizioni inviate da un privato che si trovi nel territorio doganale della Comunità, sempre che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

La franchigia prevista nel presente paragrafo non si applica alle spedizioni provenienti dall'isola di Helgoland.

2. Ai sensi del paragrafo 1, per « importazioni prive di ogni carattere commerciale » si intendono le importazioni riguardanti spedizioni che, ad un tempo :

- presentano carattere occasionale ;
- contengono esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari ; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale ;

— sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento.

Articolo 30

La franchigia di cui all'articolo 29, paragrafo 1 è applicata su un valore di 45 ECU per spedizione, ivi compreso il valore delle merci di cui all'articolo 31.

Se il valore globale di varie merci supera per spedizione l'importo previsto al primo comma, la franchigia è accordata fino a concorrenza di tale importo per quelle merci che, importate separatamente, avrebbero potuto beneficiare di detta franchigia, fermo restando che il valore di una stessa merce non può essere frazionato.

Articolo 31

Per le merci sotto indicate, la franchigia di cui all'articolo 29, paragrafo 1 è limitata per ciascuna spedizione alle quantità sotto elencate :

a) prodotti del tabacco :

50 sigarette, o

25 sigaretti (sigari aventi un peso massimo di 3 grammi al pezzo), o

10 sigari, o

50 grammi di tabacco da fumo, o

un assortimento proporzionale di questi vari prodotti ;

b) alcole e bevande alcoliche :

— bevande distillate e bevande spiritose con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol ; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più : 1 litro ; oppure

— bevande distillate e bevande spiritose, aperitivi a base di vini o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico pari o inferiore a 22 % vol ; vini spumanti, vini liquorosi : 1 litro ;

oppure un assortimento proporzionale di questi vari prodotti, e

— vini tranquilli : 2 litri ;

c) profumi : 50 grammi, o

acqua da toilette : 0,25 litri. »

4) Il testo dell'articolo 46, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Per le merci sotto indicate, la franchigia di cui all'articolo 45, paragrafo 1 è limitata, per ciascun viaggiatore, alle quantità sotto elencate :

a) prodotti del tabacco :

200 sigarette, o

100 sigaretti (sigari aventi un peso massimo di 3 grammi al pezzo), o

50 sigari, o

250 grammi di tabacco da fumo, o

un assortimento proporzionale di questi vari prodotti ;

- b) alcol e bevande alcoliche :
- bevande distillate e bevande spiritose con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcoole etilico non denaturato di 80 % vol e più : 1 litro ; oppure
 - bevande distillate e bevande spiritose, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico pari o inferiore a 22 % vol ; vini spumanti, vini liquorosi : 2 litri, o un assortimento proporzionale di questi vari prodotti, e
 - vini tranquilli : 2 litri ;
- c) profumi 50 grammi, e
acqua da toilette : 0,25 litri ;
- d) medicinali :
- quantità corrispondente alle necessità personali dei viaggiatori ».
- 5) All'articolo 49, paragrafo 2, primo trattino sono aggiunti i termini :
- « gli Stati membri possono prevedere deroghe in proposito ; »
- 6) Il testo dell'articolo 60 è sostituito dal testo seguente :
- « *Articolo 60*
1. Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione :
- a) gli animali appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio ;
 - b) le sostanze biologiche o chimiche che figurano in un elenco stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 143, paragrafi 2 e 3, importate esclusivamente per scopi non commerciali.
2. La franchigia di cui al paragrafo 1 è limitata agli animali e alle sostanze biologiche o chimiche destinati :
- a istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica e ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica ;
 - a istituti privati aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali merci in franchigia.
3. Nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b) possono figurare soltanto le sostanze biologiche o chimiche di cui non esiste produzione equivalente nel territorio doganale della Comunità e la cui specificità o il cui grado di purezza conferisce loro il carat-

tere di sostanze atte esclusivamente o principalmente alla ricerca scientifica. »

7) Sono inseriti i titoli seguenti :

« TITOLO XIV bis

Strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici

Articolo 63 bis

1. Sono ammessi in franchigia dei dazi all'importazione gli strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici che sono offerti in dono, da un'organizzazione benefica o filantropica oppure da un privato, ad enti sanitari, servizi di ospedali od istituti di ricerca medica autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a riceverli in franchigia, o che sono acquistati da tali enti sanitari, ospedali o istituti di ricerca medica, interamente con fondi forniti da una organizzazione benefica o filantropica o grazie e contributi volontari, purché risulti che :

- a) attualmente nel territorio doganale della Comunità non si fabbricano strumenti o apparecchi equivalenti ;
- b) la donazione degli strumenti o apparecchi in questione non rifletta, nel donatore, alcun intento di carattere commerciale ; e
- c) il donatore non sia legato in alcun modo al fabbricante degli strumenti o apparecchi per i quali è richiesta la franchigia.

2. La franchigia si applica anche, alle stesse condizioni :

- a) ai pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti e apparecchi, purché tali pezzi di ricambio, elementi o accessori siano importati contemporaneamente a questi strumenti o apparecchi o, se importati successivamente, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia ;
- b) agli utensili destinati alla manutenzione, al controllo, alla calibratura o alla riparazione degli strumenti o apparecchi, purché tali utensili siano importati contemporaneamente a questi strumenti o apparecchi ovvero, nel caso in cui siano importati successivamente, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia.

Articolo 63 ter

Per l'applicazione dell'articolo 63 bis, segnatamente per quanto riguarda gli strumenti o apparecchi e gli organismi beneficiari ivi contemplati, si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 54, quarto trattino e gli articoli 55, 57 e 58.

TITOLO XIV ter

Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali*Articolo 63 quater*

Sono ammessi in franchigia dei dazi all'importazione le spedizioni contenenti campioni di sostanze di riferimento autorizzate dall'Organizzazione mondiale della sanità per garantire il controllo della qualità della sostanze impiegate nella fabbricazione di medicinali e che sono spedite a destinatari autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali spedizioni in franchigia.»

8) All'articolo 86, è aggiunta la lettera seguente :

« d) le ricompense, i trofei, i ricordi aventi carattere simbolico e di valore limitato che sono destinati ad essere distribuiti gratuitamente a persone aventi la loro residenza normale in paesi terzi, in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale e che non riflettono, per la loro natura, il loro valore unitario e le altre loro caratteristiche, alcun intento di carattere commerciale ».

9) All'articolo 109 è aggiunta la lettera seguente :

q) marche da bollo e simili che certificano il pagamento di tasse in paesi terzi ».

10) Il titolo del titolo XXVII è sostituito dal testo seguente :

« **Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore e nei contenitori per usi speciali** ».

11) Il testo degli articoli 112 e 113 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 112

1. Fatti salvi gli articoli 113, 114 e 115, sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione :

a) il carburante contenuto nei serbatoi normali :

- degli autoveicoli da turismo, degli autoveicoli commerciali e dei motocicli,
- dei contenitori per usi speciali,

che entrano nel territorio doganale della Comunità ;

b) il carburante contenuto in serbatoi portatili a bordo degli autoveicoli da turismo e dei motocicli, entro il limite di 10 litri per veicolo e fatte salve le disposizioni nazionali per la detenzione e il trasporto del carburante.

2. Ai sensi del paragrafo 1, si intende :

a) per "autoveicolo commerciale", ogni veicolo stradale a motore (compresi i trattori con o senza rimorchio) che, per il suo tipo di costruzione ed il

suo equipaggiamento, è atto e destinato al trasporto, con o senza compenso :

- di oltre nove persone, compreso il conducente,
- di merci,

nonché ogni veicolo stradale per uso speciale diverso dal trasporto propriamente detto ;

b) per "autoveicolo da turismo", ogni autoveicolo che non risponda ai criteri definiti alla lettera a) ;

c) per "serbatoi normali" :

- i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi.

Sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'uso diretto del gas come carburante nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli ;

- i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali ;

d) per "contenitore per usi speciali", ogni contenitore munito di dispositivi specialmente adattati per sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico e simili.

Articolo 113

Per quanto riguarda il carburante contenuto nei serbatoi normali di autoveicoli commerciali e dei contenitori per usi speciali, gli Stati membri possono limitare l'applicazione della franchigia a 200 litri per veicolo, per contenitore per usi speciali e per viaggio.»

12) Il testo dell'articolo 132, secondo comma è sostituito dal testo seguente :

« Gli Stati membri hanno anche la facoltà di mantenere immutato il controvalore in moneta nazionale dell'importo fissato in ECU se, al momento dell'adeguamento annuale previsto all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 2779/78 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 289/84 ⁽²⁾, la conversione di tale importo conduce, prima dell'arrotondamento previsto al primo comma del presente articolo, ad una modifica del controvalore in moneta nazionale inferiore al 5 % o ad una riduzione di detto controvalore.

⁽¹⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 33 del 4. 2. 1984, pag. 2.»

13) All'articolo 133, paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente :

- g) di franchigie risultanti dall'applicazione di accordi conclusi, su base di reciprocità, con paesi terzi firmatari della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago 1944) per l'attuazione delle pratiche raccomandate 4.42 e 4.44 dell'allegato 9 di detta convenzione (8ª edizione, luglio 1980).

14) Il testo dell'articolo 134, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

- 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni doganali contenute nelle convenzioni e negli accordi internazionali del tipo menzionato all'articolo 133, paragrafo 1, lettere da b) a g) e paragrafo 3, conclusi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. »

15) Il testo degli articoli 135 e 136 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 135* »

Il presente regolamento non osta a che :

- a) la Grecia mantenga lo statuto speciale per il Monte Athos, sancito dall'articolo 105 della costituzione ellenica ;
- b) la Spagna e la Francia mantengano, fino all'entrata in vigore di un regime che disciplini le relazioni commerciali tra la Comunità e Andorra, le franchigie risultanti dalle convenzioni da esse stipulate

con Andorra rispettivamente il 13 luglio 1867 e il 22 e 23 novembre 1867 ;

- c) gli Stati membri mantengano, nei limiti di 210 ECU, franchigie superiori a quelle di cui all'articolo 47 che essi all'occorrenza accordavano, alla data del 1º gennaio 1983, ai marinai della marina mercantile addetti al traffico internazionale.

Articolo 136

1. Fino all'adozione di disposizioni comunitarie nel settore considerato, gli Stati membri possono accordare particolari franchigie alle forze armate che sono di stanza nel loro territorio senza peraltro dipenderne, in applicazione di accordi internazionali.

2. Fino alla fissazione di disposizioni comunitarie nel settore considerato, il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano misure di franchigia ai lavoratori che ritornano in patria dopo aver soggiornato fuori del territorio doganale della Comunità per almeno sei mesi a causa della loro attività professionale. »

16) Gli articoli 137 e 138 sono soppressi.

17) Agli articoli 1, 4, 22, 45, da 52 a 56, 65, 72, 73, 86, 87, 117 e 120 l'espressione « Comunità » è sostituita dall'espressione « territorio doganale della Comunità ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

REGOLAMENTO (CEE) N. 1316/88 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4047/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 maggio 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4047/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 maggio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	16,55	178,12
0712 90 19	16,55	178,12
1001 10 10	73,91	254,10 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	73,91	254,10 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	11,45	193,48
1001 90 99	11,45	193,48
1002 00 00	51,75	167,59 ⁽⁶⁾
1003 00 10	45,43	176,50
1003 00 90	45,43	176,50
1004 00 10	101,89	150,53
1004 00 90	101,89	150,53
1005 10 90	16,55	178,12 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	16,55	178,12 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	40,05	186,05 ⁽⁴⁾
1008 10 00	45,43	102,10
1008 20 00	45,43	148,12 ⁽⁴⁾
1008 30 00	45,43	64,77 ⁽⁷⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	45,43	64,77
1101 00 00	31,23	285,22
1102 10 00	87,65	249,83
1103 11 10	128,41	407,70
1103 11 90	31,32	305,63

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1317/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1988

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975; relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4048/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 maggio 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

0001000

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 102.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 maggio 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1318/88 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1988

che determina, per gli Stati membri, la perdita di reddito e l'importo del premio erogabile per pecora e per capra per la campagna 1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1837/80 prevede la concessione di un premio per compensare eventuali perdite di reddito dei produttori di carni ovine e, in determinate zone, di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato III di detto regolamento e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986 ⁽³⁾, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine, modificato dal regolamento (CEE) n. 3519/86 ⁽⁴⁾; che l'articolo 5, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80 contempla la possibilità di accordare premi ai produttori di talune zone che detengano femmine della specie ovina appartenenti a determinate razze di montagna e diverse dalle pecore per le quali può essere versato il premio; che dette pecore e dette zone sono definite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3524/85 ⁽⁶⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1837/80, la perdita di reddito, espressa in 100 chilogrammi peso carcassa, rappresenta l'eventuale differenza tra il prezzo di base e la media aritmetica dei prezzi di mercato rilevati per ogni regione;

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'importo del premio per pecora e per regione si ottiene applicando alla perdita di reddito definita al paragrafo 2 un coefficiente che esprima per ogni regione, in 100 kg peso carcassa, la produzione media annua normale di carni d'agnello per pecora; che tuttavia, per quanto riguarda la regione 5, tale perdita di reddito deve essere ridotta della media ponderata dei

premi variabili effettivamente concessi durante la campagna 1987, media ottenuta conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 6 del medesimo regolamento; che il suddetto paragrafo 3 dell'articolo 5 fissa all'80 % del premio per pecora l'importo del premio erogabile per femmina della specie caprina; che l'articolo 5, paragrafo 9 fissa parimenti all'80 % del premio per pecora l'importo del premio erogabile per femmina della specie ovina diversa da una pecora ammissibile al premio;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2345/87 della Commissione ⁽⁷⁾, gli Stati membri sono stati autorizzati a versare un acconto ai produttori stabiliti in zone agricole svantaggiate; che nel corso della campagna 1987 detto acconto è stato effettivamente versato ai produttori interessati;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1514/86 ⁽⁹⁾, gli Stati membri della regione 1 non sono autorizzati a versare un acconto sul premio di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80; che tuttavia, poiché la situazione dei mercati è del tutto eccezionale nella zona 1, la Grecia e l'Italia sono state autorizzate, in deroga al summenzionato articolo 4, paragrafo 4, a versare l'acconto sul premio suddetto;

considerando che il governo francese ha deciso di venire in aiuto anche agli allevatori la cui azienda non sia situata in una zona svantaggiata; che, a tal fine, detto governo ha pure progettato di anticipare loro, peraltro in base a risorse nazionali, una somma equivalente al 50 % del premio per pecora che gli allevatori in questione hanno diritto di chiedere a fine campagna;

considerando che il governo francese ha notificato alla Commissione tale progetto di aiuto nazionale, in conformità dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato;

considerando che il Consiglio, con decisione del 23 luglio 1987, ha statuito che l'aiuto nazionale concesso dal governo francese, sotto forma di acconto sul premio per pecora, agli allevatori francesi di ovini la cui azienda sia situata in zone svantaggiate della Francia, può essere considerato compatibile con il mercato comune, nella misura del 50 % del premio previsto e sino al termine della campagna 1987;

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40.

⁽⁶⁾ GU n. L 336 del 14. 12. 1985, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 85.

⁽⁸⁾ GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.

⁽⁹⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1986, pag. 16.

considerando che il premio erogabile per animale imputabile viene corrisposto soltanto se l'importo fissato per pecora è pari o superiore a 1 ECU;

considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, occorre stabilire l'ammontare del premio definitivo e il saldo da versare nelle zone agricole svantaggiate;

considerando che il comitato di gestione « ovini-caprini » non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si constata una perdita di reddito, durante la campagna 1987, nelle regioni seguenti:

regione	differenza in ECU/100 kg
2	118,060
3	123,654
4	136,360
5	61,672
6	104,881
7	95,693

Articolo 2

1. Per la campagna 1987, l'importo del premio erogabile per pecora e per regione è il seguente:

regione	ECU
1	21,841
2	21,841
3	27,822
4	23,863
5	9,559
6	18,354
7	16,901

2. Per la campagna 1987, l'importo del premio erogabile per femmina della specie caprina e per regione nelle zone designate nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è il seguente:

regione	ECU
1	17,473
2	17,473
7	13,521

3. L'importo del premio erogabile per femmina della specie ovina diversa dalla pecora ammissibile al premio e

per regione nelle zone designate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 è il seguente:

regione	ECU
5	7,647

Articolo 3

1. Per la campagna 1987, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, il saldo da versare ai produttori di carni ovine stabiliti in zone agricole svantaggiate, e nel caso della Francia a tutti i produttori di carni ovine, è fissato come segue:

regione	saldo del premio per pecora (in ECU)
1 di cui: Italia	10,972
Grecia	12,392
2	10,974
4	10,412
5	5,268
6	8,394
7 Spagna	8,766

2. Per la campagna 1987, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, il saldo da versare ai produttori di carni caprine stabiliti in zone agricole svantaggiate comprese tra quelle designate al paragrafo 1 è fissato come segue:

regione	saldo del premio per femmina caprina (in ECU)
1 di cui: Italia	8,727
Grecia	9,867
2	8,726
7 Spagna	7,000

3. Per la campagna 1987, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, il saldo da versare ai produttori che detengono femmine della specie ovina diverse dalle pecore ammissibili al premio, stabiliti in zone agricole svantaggiate comprese tra quelle designate al paragrafo 1, è fissato come segue:

regione	saldo del premio per femmina ovina diversa dalla pecora ammissibile al premio (in ECU)
5	4,214

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1319/88 DELLA COMMISSIONE
dell'11 maggio 1988
relativo alla fornitura di olio d'oliva alla Repubblica del Capo Verde a titolo di
aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3785/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che con decisione del 15 aprile 1987, relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore della Repubblica del Capo Verde, la Commissione ha assegnato a questo paese 200 t di olio d'oliva ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾ ; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di olio d'oliva a favore della Repubblica del Capo Verde a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

1. **Azione n. (1):** 259/88.
2. **Programma:** 1988.
3. **Beneficiario:** Repubblica del Capo Verde.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):**
Empresa pública de abastecimento (Empa)
Praia: CP 104 (tel. 24 93 05; telex 54 Empa CV)
Mindelo: CP 148 (tel. 23 69 27 81; telegramma: Empa — S. Vincente).
5. **Luogo o paese di destinazione:** Capo Verde.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio d'oliva.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3, punto III.A.4.
8. **Quantitativo globale:** 200 t nette.
9. **Numero dei lotti:** 2 (partita 1: 120 t; partita 2: 80 t).
10. **Condizionamento e marcatura:** vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3, punto III.B:
 - lattine metalliche di 1 litro o 1 kg;
 - le lattine devono essere disposte in scatole di cartone, 20 o 24 lattine per scatola;
 - le lattine devono recare la seguente dicitura:
• ACÇÃO Nº 259/88 / ÓLEO / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA À REPÚBLICA DE CABO VERDE •
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco, franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** partita 1: Praia; partita 2: Mindelo.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 1° al 31 luglio 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** 31 agosto 1988.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 31 maggio 1988, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 1° giugno 1988.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 14 giugno 1988, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 15 giugno 1988;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio di porto di imbarco: dal 15 luglio al 15 agosto 1988;
 - c) data limite per la fornitura: 15 settembre 1988.
22. **Importo della garanzia di gara:** 45 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (4):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5):** restituzione applicabile il 1° maggio 1988 fissata dal regolamento (CEE) n. 1169/88 (GU n. L 111 del 30. 4. 1988, pag. 18).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: Delegazione della Commissione nel Capo Verde, CP 122, Praia (tel. 61 37 50; telex 6071 DELCE CV).
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.
- (⁴) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato;
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
 - 235 01 32
 - 236 10 97
 - 235 01 30
 - 236 20 05
- (⁵) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1320/88 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1187/88 e che porta a 110 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1187/88 della Commissione⁽⁵⁾ ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 55 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese; che la Francia, con una comunicazione in data 6 maggio 1988, ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 55 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 110 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma-

gazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1187/88;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1187/88 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 110 000 t di frumento tenero panificabile da esportare verso il Marocco.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 110 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.»

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1187/88 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.
⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
⁽⁴⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.
⁽⁵⁾ GU n. L 111 del 30. 4. 1988, pag. 73.

*ALLEGATO**« ALLEGATO I »*

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Châlons-sur-Marne	5 300
Nantes	27 000
Orléans	61 800
Paris	15 900

DECISIONE N. 1321/88/CECA DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1988

che proroga un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera, di ferro o di acciaio, originari della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2177/84/CECA della Commissione, del 27 luglio 1984, relativa alla difesa contro importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che, con la decisione n. 229/88/CECA⁽²⁾, modificata dalla decisione n. 980/88/CECA⁽³⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera, di ferro o di acciaio, originari della Jugoslavia;

considerando che gli esportatori che rappresentano la totalità degli scambi nel settore hanno chiesto alla Commissione di prorogare il dazio provvisorio istituito per un periodo ulteriore di due mesi;

considerando che, a giudizio della Commissione, è necessaria una proroga del suddetto dazio per procedere all'accertamento definitivo dei fatti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera di ferro o di acciaio, originari della Jugoslavia, istituito con la decisione n. 229/88/CECA, come successivamente modificata, è prorogato per un periodo massimo di due mesi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Senza pregiudizio dell'articolo 11 della decisione n. 2177/84/CECA e di qualsiasi altra decisione della Commissione, la presente decisione è applicabile fino all'entrata in vigore di un atto della Commissione istitutivo di misure definitive.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 98 del 15. 4. 1988, pag. 33.

DECISIONE N. 1322/88/CECA DELLA COMMISSIONE**dell'11 maggio 1988****che proroga un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di nastri di ferro o di acciaio in rotoli, originari dell'Algeria, del Messico e della Jugoslavia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2177/84/CECA della Commissione, del 27 luglio 1984, relativa alla difesa contro importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,considerando che, con la decisione n. 163/88/CECA ⁽²⁾, modificata dalla decisione n. 979/88/CECA ⁽³⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di nastri di ferro o di acciaio, in rotoli, originari dell'Algeria, del Messico e della Jugoslavia ;

considerando che l'esportatore iugoslavo che rappresenta una percentuale notevole degli scambi nel settore ha chiesto alla Commissione di prorogare il dazio provvisorio istituito per un periodo ulteriore di due mesi ;

considerando che, a giudizio della Commissione, è necessaria una proroga del suddetto dazio per procedere all'accertamento definitivo dei fatti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di nastri di ferro o di acciaio in rotoli, originari dell'Algeria, del Messico e della Jugoslavia, istituito con la decisione n. 163/88/CECA, come successivamente modificata, è prorogato per un periodo massimo di due mesi.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Senza pregiudizio dell'articolo 11 della decisione n. 2177/84/CECA e di qualsiasi altra decisione della Commissione, la presente decisione è applicabile fino all'entrata in vigore di un atto della Commissione istitutivo di misure definitive.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 17.⁽²⁾ GU n. L 18 del 22. 1. 1988, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 98 del 15. 4. 1988, pag. 32.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1323/88 DELLA COMMISSIONE**del 16 maggio 1988****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1258/88 della Commissione ⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85 ⁽⁵⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72,

porterebbe a fissare l'importo della tassa a zero; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ⁽⁶⁾, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è il regime che era applicabile prima dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1258/88 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 119 del 7. 5. 1988, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1324/88 DELLA COMMISSIONE**del 16 maggio 1988****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna (eccetto le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1259/88 della Commissione⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, porte-

rebbe a fissare l'importo della tassa a zero; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁶⁾, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è il regime che era applicabile prima dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE 1328/87

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1259/88 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 119 del 7. 5. 1988, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1325/88 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 1988
recante modifica del regolamento (CEE) n. 1240/88 che istituisce una tassa di
compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1240/88 della Commissione⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di pomodori originari del Marocco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 3,26 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1240/88 è sostituito dall'importo di 21,46 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 117 del 5. 5. 1988, pag. 20.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1326/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1988

che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 25 aprile al 1° maggio 1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾;

visto il regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86, gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indicati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁴⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988,

una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 25 aprile al 1° maggio 1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 modificato, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 25 aprile al 1° maggio 1988 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 25 aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 25 aprile al 1° maggio 1988

(in ECU per 100 kg peso netto)

Codice NC	Importo
0201 10 10	26,26474
0201 10 90	26,26474
0201 20 11	26,26474
0201 20 19	26,26474
0201 20 31	21,01179
0201 20 39	21,01179
0201 20 51	31,51769
0201 20 59	31,51769
0201 20 90	21,01179
0201 30	35,98269
0202 10 00	26,26474
0202 20 10	26,26474
0202 20 30	21,01179
0202 20 50	31,51769
0202 20 90	21,01179
0202 30 10	35,98269
0202 30 50	35,98269
0202 30 90	35,98269
0206 10 95	35,98269
0206 29 91	35,98269
0210 20 10	21,01179
0210 20 90	29,94180
0210 90 41	29,94180
1602 50 10 ⁽¹⁾	29,94180
1602 50 10 ⁽²⁾	21,01179

⁽¹⁾ Contenente in peso l'80 % o più di carni bovine.

⁽²⁾ Altri.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1327/88 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 1988
che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed
alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1166/88 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1166/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1166/88 sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 111 del 30. 4. 1988, pag. 11.

ALLEGATO /

al regolamento della Commissione, del 16 maggio 1988, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,4863	—
1702 20 90	0,4863	—
1702 30 10	—	59,36
1702 40 10	—	59,36
1702 60 10	—	59,36
1702 60 90	0,4863	—
1702 90 30	—	59,36
1702 90 60	0,4863	—
1702 90 71	0,4863	—
1702 90 90	0,4863	—
2106 90 30	—	59,36
2106 90 59	0,4863	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 1328/88 DELLA COMMISSIONE**del 16 maggio 1988****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2054/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1280/88⁽⁴⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁵⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2054/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 38.⁽⁴⁾ GU n. L 121 dell'11. 5. 1988, pag. 53.⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 maggio 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	39,85 ⁽¹⁾
1701 11 90	39,85 ⁽¹⁾
1701 12 10	39,85 ⁽¹⁾
1701 12 90	39,85 ⁽¹⁾
1701 91 00	48,63
1701 99 10	48,63
1701 99 90	48,63

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1329/88 DEL CONSIGLIO

del 16 maggio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1022/88 per quanto riguarda alcuni tipi di macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità dalla Kyushu Matsushita (UK) Ltd

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 10,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue :

- (1) Con regolamento (CEE) n. 1022/88⁽³⁾, il Consiglio ha esteso l'applicazione del dazio antidumping istituito con regolamento (CEE) n. 1698/85⁽⁴⁾ ad alcuni tipi di macchine da scrivere montate nella Comunità dalle società Canon Bretagne (F), Kyushu Matsushita (UK), Sharp (UK) e Silver Reed (UK).
- (2) Nel marzo 1988 la società Kyushu Matsushita ha offerto un impegno; mediante un'inchiesta in loco presso detta società la Commissione ha accertato che l'impegno eliminava le condizioni in base alle quali con regolamento (CEE) n. 1022/88 il dazio antidumping era stato esteso alle macchine da scrivere montate nella Comunità.
- (3) Previa consultazione, la Commissione ha accettato l'impegno con una decisione della stessa data.
- (4) Di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 1022/88 che estende il dazio antidumping ad alcuni tipi di

macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità deve essere modificato per quanto riguarda la società Kyushu Matsushita,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1022/88 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 1 »

1. Il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CEE) n. 1698/85 sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche che incorporano o no meccanismi di calcolo, originarie del Giappone, viene imposto parimenti alle macchine da scrivere elettroniche che incorporano o no meccanismi di calcolo, dei codici 8469 10 00, ex 8469 21 00 e ex 8469 29 00 della nomenclatura combinata, immesso sul mercato comunitario previo montaggio nella Comunità da parte delle società Canon Bretagne (Francia), Sharp (Regno Unito) e Silver Reed (Regno Unito).

2. L'aliquota del dazio per unità montata dalle suddette società interessate è la seguente :

— Canon Bretagne (F) :	44,00 ECU,
— Sharp (UK) :	21,82 ECU,
— Silver Reed (UK) :	56,14 ECU. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE

(¹) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

(²) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.

(³) GU n. L 101 del 20. 4. 1988, pag. 4.

(⁴) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 1.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1988

concernente le domande di rimborso e il versamento di anticipi per gli aiuti erogati ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/86 del Consiglio

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(88/286/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1400/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che istituisce un'azione comune per lo sviluppo agricolo in alcune regioni svantaggiate della Francia mediante il miglioramento dell'allevamento di razze bovine da carne ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che le domande di rimborso e le domande di versamento di anticipi che la Francia è tenuta a presentare al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, devono contenere taluni dati che consentano l'esame della conformità delle spese con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1400/86 e del programma presentato dalla Francia, approvato dalla Commissione conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 del medesimo regolamento;

considerando che, per consentire un controllo efficace, la Francia deve tenere a disposizione della Commissione, per un periodo di tre anni dopo il versamento dell'ultimo rimborso, l'insieme dei documenti giustificativi;

considerando che, per procedere al versamento degli anticipi di cui all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1400/86, è necessario precisare le relative modalità e procedure;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le domande di rimborso di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1400/86 devono essere conformi alle tabelle presentate negli allegati da I a III della presente decisione.

2. La Francia trasmette alla Commissione, unitamente alla prima domanda di rimborso, i testi delle disposizioni nazionali d'applicazione e di controllo e quelli delle istituzioni amministrative, nonché i formulari e gli altri documenti relativi all'espletamento amministrativo dell'azione.

Articolo 2

La Francia tiene a disposizione della Commissione, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dell'ultimo rimborso, l'insieme dei documenti giustificativi (o la loro copia certificata conforme in suo possesso), in base ai quali sono stati decisi gli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 1400/86, nonché le domande di rimborso e di anticipi.

Articolo 3

Le domande di anticipi di cui all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1400/86 devono essere conformi alle tabelle riportate nell'allegato IV e negli allegati da V.1 a V.6.

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 14. 5. 1986, pag. 1.

Articolo 4

1. Gli anticipi del FEAOG, sezione orientamento, non possono superare l'80 % del contributo comunitario al finanziamento delle spese previste per l'anno, cui si fa riferimento.
2. Gli anticipi non spesi nel corso dell'anno per il quale sono stati corrisposti vanno dedotti dagli anticipi da versare per l'anno seguente.
3. Gli anticipi per l'anno seguente non possono essere versati prima che sia stata trasmessa alla Commissione :
 - una relazione, elaborata conformemente alla tabella riportata all'allegato VI, sullo svolgimento delle operazioni durante l'anno precedente, per il quale sono stati versati anticipi, oppure

— la domanda di rimborso definitiva redatta conformemente all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 5

La Francia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Domanda di rimborso delle spese sostenute nel 19.. ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/86 che istituisce un'azione comune per lo sviluppo agricolo in alcune regioni svantaggiate della Francia mediante il miglioramento dell'allevamento di razze bovine da carne⁽¹⁾

TABELLA RIEPILOGATIVA

(in FF)

1	2	3	4	5	6
Tipo di misura	Spese sostenute dalla Francia	Spese imputabili sostenute dalla Francia	Rimborso richiesto al FEAOG	Anticipo già versato dal FEAOG	Saldo da rimborsare
Misure fondiari collettive (totali dell'allegato II.1)					
Miglioramento delle condizioni di allevamento dei bovini [totali dell'allegato II.2), lettere a) e b)]					
Intensificazione del controllo della resa dei tori (totali dell'allegato II.3)					
Misure forestali (totali dell'allegato II.4)					
Miglioramento dell'infrastruttura rurale (totali dell'allegato II.5)					
Misure di promozione (totali dell'allegato II.6)					
Totale					
Ricupero (totali dell'allegato III)					
Totale netto					

Dichiarazione da presentare unitamente alla domanda di rimborso per le spese sostenute a norma del regolamento (CEE) n. 1400/86

Si conferma che :

- a) i lavori e le spese per i quali è stato chiesto un rimborso sono stati eseguiti conformemente a quanto disposto dal programma approvato dalla Commissione ;
- b) la Francia dispone dei mezzi atti a permettere un efficace controllo degli elementi che servono a calcolare gli aiuti imputabili al Fondo ;
- c) gli interventi sono attuati nelle zone del Massiccio centrale considerate svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE⁽²⁾ ad eccezione delle regioni di cui al regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio⁽³⁾, la cui superficie prativa permanente corrisponde almeno al 65 % della SAU per comune ;

⁽¹⁾ Si rammenta che le informazioni di cui all'articolo 7 del regolamento vanno anche trasmesse alla Commissione.

Nel caso che alcuni aiuti previsti nel presente regolamento fossero compresi in programmi integrati ulteriori, occorrerà indicarne gli importi in maniera particolareggiata.

⁽²⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1.

- d) gli aiuti a favore dell'allevamento bovino concernono esclusivamente le razze da carne o vari incroci delle medesime;
- e) nessun rimborso viene chiesto per spese relative ad investimenti o lavori che beneficiano di aiuti ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio ⁽¹⁾, ovvero che possono beneficiare di aiuti comunitari nell'ambito di altre azioni comuni realizzate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio ⁽²⁾;
- f) le spese imputabili corrispondono a spese effettive e rispettano i limiti e le condizioni fissati dall'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1400/86;
- g) le date delle decisioni di concessione degli aiuti sono successive al 1° agosto 1987;
- h) i beneficiari degli aiuti sono stati debitamente informati sulla percentuale della partecipazione comunitaria;
- i) nel caso di ricorso ad appalti pubblici, sono state rispettate le norme comunitarie relative all'apertura degli appalti pubblici di lavori e di forniture di cui alla direttiva 71/305/CEE ⁽³⁾ e 77/62/CEE ⁽⁴⁾.

Data, timbro e firma dell'autorità competente :

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
⁽³⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.
⁽⁴⁾ GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.

ALLEGATO III

Domanda di rimborso delle spese sostenute nel 19... ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/86

Misure fondiarie collettive : articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dipartimento	Numero di organizzazioni	Numero di aziende	Caratteristiche delle operazioni	Superfici interessate dai lavori (ha, a, ca)	Costo totale dei lavori (FF)	Spese effettivamente sostenute dalla Francia (FF)	Spese imputabili (FF)	Rimborso chiesto al FEAOG (FF)
Lavori di drenaggio			(1)	(2)				
Lavori di miglioramento dei pascoli								
Ricomposizione fondiaria e lavori connessi								
Totale								

(1) Indicare, per l'insieme dei dipartimenti, le caratteristiche delle operazioni.

(2) Superfici sulla base delle quali sono calcolati gli aiuti.

ALLEGATO II.2

Domanda di rimborso delle spese sostenute nel 19... ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/86

Miglioramento delle condizioni di allevamento delle razze bovine da carne: articolo 1, paragrafo 4, lettera b) del regolamento

a) *Attrezzature comuni per la produzione di foraggi (escluse le attrezzature per la silvicoltura)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dipartimento	Caratteristiche degli investimenti	Numero di investimenti	Numero di organizzazioni	Numero di aziende	Costo totale degli investimenti (FF)	Spese effettivamente sostenute dalla Francia (FF)	Spese imputabili (FF)	Rimborso chiesto al FEAOG (FF)
	(¹)							
Totale								

(¹) Indicare, per l'insieme dei dipartimenti, le caratteristiche di ciascun tipo di investimento.

b) *Miglioramento sanitario del patrimonio bovino*

1	2	3	4	5	6
Dipartimento	Tipo di intervento sanitario	Costo totale degli interventi (FF)	Spese effettivamente sostenute dalla Francia (FF)	Spese imputabili (FF)	Rimborso chiesto al FEAOG (FF)
		(¹)	(¹)	(¹)	(¹)
Totale					

(¹) Specificare per tipo d'intervento sanitario e per dipartimento.

ALLEGATO II.4

Domanda di rimborso delle spese sostenute nel 19... ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/86

Misure forestali : articolo 1, paragrafo 4, lettera d) del regolamento

1	2	3	4	5	6	7
Dipartimento	Numero di aziende	Unità di investimento	Costo (FF)	Spese effettivamente sostenute dalla Francia (FF)	Spese imputabili (FF)	Rimborso chiesto al FEAOG (FF)
		(¹)				
Imboschimento (²)						
Riassetto forestale						
Siepi						
Strade forestali						
Interventi fondiari						
Attrezzature per la silvicoltura (³)						
Totale						

(¹) Indicare la superficie (in ha, a, ca), tranne per le voci « strade forestali » (lunghezza in metri) e « attrezzature per la silvicoltura » (numero di attrezzature acquistate).

(²) Se del caso, distinguere gli imboschimenti dai rimboschimenti, fornendo indicazioni su righe separate.

(³) Esclusivamente attrezzature comuni necessarie al governo delle aree boscate.

ALLEGATO II.5

Domanda di rimborso delle spese sostenute nel 19... ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/86

Miglioramento dell'infrastruttura rurale : articolo 1, paragrafo 4, lettera e) del regolamento

1	2			3	4	5	6	7	8
	Numero di nuclei familiari interessati		Lunghezza della rete viaria interessata (m)						
Dipartimento	Aziende agricole	Abitanti tributari dell'agricoltura		Altri abitanti dei villaggi					
Elettrificazione						(¹)			
Distribuzione di acqua potabile									
Costruzione di strade									
Miglioramento di strade									
Totale									

(¹) Contributo finanziario del beneficiario non inferiore al 10 % del costo dei lavori.

ALLEGATO II.6

Domanda di rimborso delle spese sostenute nel 19... ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/86

Misure di promozione: articolo 1, paragrafo 4, lettera f) del regolamento

1	2	3	4	5	6	7	8
Dipartimento	Identificazione dei tecnici	Data di assunzione	Natura delle loro mansioni	Costo effettivo delle azioni di promozione (FF)	Spese totali della Francia (FF)	Aiuti imputabili (FF)	Rimborso chiesto al FEAOG (FF)
	(¹)			(²)	(²)	(²)	
Potenziamento dell'assistenza tecnica							
Operazioni di sensibilizzazione							
Totale							

(¹) Massimo 14 tecnici di recente assunzione.

(²) Costi effettivi per tecnico nell'anno considerato.

(³) Precisare il sistema di aiuto decrescente nel corso del periodo dell'azione comune (aiuto totale limitato all'80 % dei costi effettivi).

ALLEGATO III

Ricuperi operati nel 19... relativamente ad aiuti concessi ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/86

1	2	3	4	5	6	7
Dipartimento	Numero di codice del beneficiario	Aiuto nazionale recuperato	Aiuto imputabile recuperato	Importo da dedurre dal contributo FEAOG	Misura interessata e ragione del recupero	Se del caso numero di codice della comunicazione a norma del regolamento (CEE) n. 283/72 del Consiglio (1) (2)
Totale						

(1) GU n. L 36 del 10. 2. 1972, pag. 1.

(2) La presentazione di questa tabella non esonera dall'invio dei documenti di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 283/72 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agraria comune nonché all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore.

Ne consegue che, qualora il recupero sia riferito ad un caso di irregolarità comunicato a norma del regolamento sopracitato, deve venir menzionato il numero attribuito al caso nella comunicazione in questione.

Data, timbro e firma dell'autorità competente :

ALLEGATO IV

Domanda di versamento di anticipi per il 19... per spese che si prevede di sostenere ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/86 che istituisce un'azione comune per lo sviluppo agricolo in alcune regioni svantaggiate della Francia mediante il miglioramento dell'allevamento di razze bovine da carne (1)

TABELLA RIEPILOGATIVA

(in FF)

1	2	3	4	5
Tipo di misura	Spese previste dalla Francia	Spese imputabili previste dalla Francia	Rimborso previsto da chiedere al FEAOG	Anticipo chiesto al FEAOG
Misure fondiarie collettive (totali dell'allegato V.1)				
Miglioramento delle condizioni di allevamento dei bovini [totali dell'allegato V.2, lettere a) e b)]				
Intensificazione del controllo della resa dei tori (totali dell'allegato V.3)				
Misure forestali (totali dell'allegato V.4)				
Miglioramento dell'infrastruttura rurale (totali dell'allegato V.5)				
Misure di promozione (totali dell'allegato V.6)				
Totale				

Si conferma che :

- a) i lavori e le spese previsti sono conformi a quanto disposto dal programma approvato dalla Commissione;
- b) il contributo finanziario della Comunità ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/86 non è chiesto per investimenti o lavori che beneficiano di aiuti previsti dall'articolo 17 o dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 797/85 ovvero che possono beneficiare di aiuti comunitari nell'ambito di altre azioni comuni previste ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70;
- c) i costi indicati nella colonna 2 o nella colonna 3 corrispondono a spese da sostenere nel corso dell'anno per il quale sono chiesti gli anticipi;
- d) gli stanziamenti relativi alla partecipazione finanziaria nazionale sono disponibili e saranno versati nel corso dell'anno per il quale sono chiesti gli anticipi;
- e) gli anticipi saranno messi a disposizione degli organismi e degli agricoltori sui quali grava l'onere finanziario dei lavori nel corso dell'anno per il quale gli anticipi sono stati chiesti;
- f) i beneficiari di cui alla precedente lettera e) saranno debitamente informati, all'atto del versamento degli aiuti, circa la parte di contributo erogata dalla Comunità (una nota informativa concernente la procedura prevista al riguardo è allegata alla presente domanda);
- g) nel caso di ricorso ad appalti pubblici, sono state rispettate le norme comunitarie relative all'apertura degli appalti pubblici di lavori e di forniture di cui alle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE.

Data, timbro e firma dell'autorità competente :

(1) Nel caso che alcuni aiuti previsti nel presente regolamento fossero compresi in programmi integrati ulteriori, occorrerà indicare gli importi in maniera particolareggiata.

ALLEGATO V1

Domanda di pagamento di anticipi per il 19... per spese che si prevede di sostenere ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/86

Misure fondiarie collettive: articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dipartimento	Numero di organizzazioni	Numero di aziende	Caratteristiche delle operazioni	Superfici interessate dai lavori previsti (ha, a, ca)	Costo totale previsto dalle operazioni (FF)	Spese che la Francia prevede di sostenere (FF)	Spese imputabili previste (FF)	Rimborso previsto da richiedere (FF)	Anticipo chiesto al FEAOG (FF)
Lavori di drenaggio			(1)	(2)					
Lavori di miglioramento dei pascoli									
Ricomposizione fondiaria									
Totale									

(1) Indicare, per l'insieme dei dipartimenti, le caratteristiche delle operazioni previste.

(2) Superfici sulla base delle quali sono calcolati gli aiuti.

ALLEGATO V/3

Domanda di pagamento di anticipi per il 19... per spese che si prevede di sostenere ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/86

Intensificazione del controllo della resa dei tori da carne: articolo 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dipartimento	Tipo di azioni previste	Numero di aziende interessate	Numero di tori (selezione iniziale)	Costo totale previsto dalle operazioni (FF)	Spese che la Francia prevede di sostenere (FF)	Spese imputabili previste (FF)	Rimborso previsto da richiedere (FF)	Anticipo chiesto al FEAOG (FF)
Totale								

ALLEGATO V.4

Domanda di pagamento di anticipi per il 19... per spese che si prevede di sostenere ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/86

Misure forestali : articolo 1, paragrafo 4, lettera d) del regolamento

1	2	3	4	5	6	7	8
Dipartimento	Numero di aziende	Unità di investimento	Costi previsti (FF)	Spese che la Francia prevede di sostenere (FF)	Spese imputabili previste (FF)	Rimborso previsto da richiedere (FF)	Anticipo chiesto al FEAOG (FF)
Imboschimento ^(?)		(1)					
Riassetto forestale							
Siepi							
Strade forestali							
Interventi fondiari							
Attrezzature per la silvicoltura ^(?)							
Totale							

(1) Indicare la superficie (in ha, a, ca), tranne per le voci « strade forestali » (lunghezza in metri) e « attrezzature per la silvicoltura » (numero di attrezzature acquistate).

(?) Se del caso, distinguere gli imboschimenti dai rimboschimenti, fornendo indicazioni su righe separate.

(?) Esclusivamente attrezzature comuni necessarie al governo delle aree boscate.

ALLEGATO V/5

Domanda di pagamento di anticipi per il 19... per spese che si prevede di sostenere ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/86

Miglioramento della struttura rurale: articolo 1, paragrafo 4, lettera e) del regolamento

1	2			3	4	5	6	7	8	9
	Numero di nuclei familiari interessati									
Dipartimento	Aziende agricole	Abitanti tributari dell'agricoltura	Altri abitanti dei villaggi	Lunghezza prevista della rete viaria interessata (m)	Costo totale previsto dei lavori (FF)	Contributi finanziari previsti dei beneficiari (FF)	Spese che la Francia prevede di sostenere (FF)	Spese imputabili previste (FF)	Rimborso previsto da richiedere (FF)	Anticipo chiesto al FEAOG (FF)
Elettrificazione						(¹)				
Distribuzione dell'acqua potabile										
Costruzione di strade										
Miglioramento di strade										
Totale										

(¹) Contributo finanziario del beneficiario non inferiore al 10 % del costo dei lavori.

ALLEGATO V.6

Domanda di pagamento di anticipi per il 19... per spese che si prevede di sostenere ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/86

Misure di promozione: articolo 1, paragrafo 4, lettera f) del regolamento

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dipartimento	Identificazione dei tecnici	Data di assunzione	Natura delle mansioni	Costo previsto delle azioni di promozione (FF)	Spese che la Francia prevede di sostenere (FF)	Spese imputabili previste (FF)	Rimborso previsto da richiedere (FF)	Anticipo chiesto al FEAOG (FF)
Potenziamento dell'assistenza tecnica	(¹)	(²)		(³)	(⁴)	(⁵)		
Operazioni di sensibilizzazione								
Totale								

(¹) Massimo 14 tecnici di recente assunzione.

(²) Ovvero date previste per le assunzioni.

(³) Costi previsti per tecnico nell'anno considerato.

(⁴) Le spese totali sono limitate all'80 % dei costi effettivi in funzione del sistema di aiuto decrescente.

ALLEGATO VI

Relazione sull'impiego degli anticipi versati per il 19... ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/86

1 Dipartimento	2 Costo totale degli interventi		3 Spese totali della Francia		4 Spese imputabili totali			5 Anticipi	
	previsto	effettivo	previste	effettive	previste	effettive	%	riscossi	versati
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misure fondiarie collettive									
Miglioramento delle condizioni di allevamento delle razze bovine da carne									
Identificazione del controllo della resa dei tori da carne									
Misure forestali									
Miglioramento dell'infrastruttura rurale									
Misure di promozione									
Totale									

(1) Dati riportati nell'allegato IV e negli allegati da V.1 a V.6.

(2) Nel corso dell'anno per il quale è stato concesso l'anticipo.

(3) Anticipi versati dal FEAOG.

(4) Anticipi versati ai beneficiari sui quali grava l'onere finanziario delle operazioni.

(5) Qualora la percentuale indicata sia inferiore all'80 % o superiore al 120 %, fornire chiarimenti su un foglio a parte.

Data, timbro e firma dell'autorità competente :

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 maggio 1988

che chiude la procedura d'esame riguardante la riproduzione non autorizzata, in Indonesia, di registrazioni sonore a seguito dell'impegno assunto dalla Repubblica d'Indonesia di garantire alle registrazioni sonore dei cittadini degli Stati membri della Comunità una tutela identica a quella garantita alle registrazioni sonore dei cittadini indonesiani

(88/287/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2641/84 del Consiglio, del 17 settembre 1984, relativo al rafforzamento della politica commerciale comune, particolarmente in materia di difesa contro le pratiche commerciali illecite⁽¹⁾,

previa consultazione del comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando quanto segue :

Il 16 marzo 1987, la Commissione ha ricevuto una denuncia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2641/84 presentata dall'associazione degli affiliati dell'International Federation of Phonogram and Videogram Producers (IFPI) a nome di produttori che rappresentano la quasi totalità dell'industria comunitaria del settore, nei confronti della riproduzione non autorizzata, in Indonesia, di registrazioni sonore.

La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche commerciali illecite e di un pregiudizio che, previa consultazione del comitato consultivo, sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura.

La Commissione, pertanto, ha annunciato, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, l'apertura di una procedura « contro le pratiche commerciali illecite » riguardante la riproduzione non autorizzata, in Indonesia, di registrazioni sonore⁽²⁾.

La Commissione ne ha ufficialmente informato i rappresentanti del paese interessato, nonché il ricorrente, ed ha dato a tutte le parti interessate la possibilità di comunicare per iscritto la loro opinione e di chiedere un'audizione.

I rappresentanti del paese interessato e il ricorrente hanno chiesto e ottenuto un'audizione, ed hanno comunicato la loro opinione per iscritto. Il ricorrente ha nuovamente

chiesto che le istituzioni comunitarie prendano misure di ritorsione nei confronti dell'Indonesia, qualora questo paese non adotti i provvedimenti necessari per metter fine alla situazione che gli reca pregiudizio.

Alcune associazioni europee, tra cui la *Fédération internationale des musiciens*, la *Publishers Association*, la *Fédération internationale des acteurs* e l'*Association européenne de produits de marque* hanno presentato osservazioni. Tutte, indistintamente, hanno dichiarato di condividere la posizione del ricorrente.

La Commissione ha avviato l'inchiesta ricercando le informazioni ritenute necessarie per accertare i fatti.

Nel corso della procedura d'esame, le autorità indonesiane hanno chiesto alla Commissione di sospendere la procedura stessa.

A sostegno della loro domanda, esse hanno fatto valere che il parlamento indonesiano aveva appena adottato un progetto di legge recante modifica della legge del 1982 sui diritti d'autore, che le modifiche apportate al testo della legge rafforzavano notevolmente la tutela garantita dalla legislazione indonesiana alle opere di cittadini di questo paese, comprese le registrazioni sonore, e, con il nuovo articolo 48, estendevano la tutela concessa alle opere dei cittadini indonesiani alle opere dei cittadini dei paesi terzi, e infine che esse erano disposte ad avviare consultazioni con la Commissione onde pervenire ad una soluzione che garantisse alle opere dei cittadini degli Stati membri una tutela identica a quella di cui fruiscono le opere dei cittadini indonesiani.

Prevvia consultazione del comitato consultivo, la Commissione ha ritenuto che fosse nell'interesse della Comunità accogliere tale richiesta ed avviare consultazioni con le autorità indonesiane onde pervenire ad un'intesa tale da risolvere il problema sollevato dall'IFPI.

Di conseguenza, la Commissione ha sospeso la procedura d'esame con decisione 87/553/CEE⁽³⁾, fino al 29 febbraio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 252 del 20. 9. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 136 del 21. 5. 1987, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 335 del 25. 11. 1987, pag. 22.

A seguito di tale sospensione, hanno avuto luogo consultazioni con le autorità indonesiane a Giacarta (Indonesia) e, successivamente, a Bruxelles (Belgio). Al termine delle consultazioni, la Repubblica d'Indonesia si è impegnata, in attesa della sua prossima accessione o adesione alle convenzioni internazionali, a tutelare le registrazioni sonore dei cittadini degli Stati membri della Comunità che garantiscono sul loro territorio una tutela alle registrazioni sonore dei cittadini indonesiani, identica a quella di cui fruiscono le opere dei cittadini indonesiani in Indonesia.

Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione ha giudicato tale misura soddisfacente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2641/84, in quanto essa consente di eliminare il pregiudizio derivante dalla pratica commerciale imputabile alla Repubblica d'Indonesia; di conseguenza, essa ha ritenuto che fosse nell'interesse della Comunità accettarla e chiudere la procedura senza adottare le misure di salvaguardia di cui all'articolo 10, paragrafo 3 di detto regolamento.

L'industria comunitaria interessata è stata consultata ed ha espresso il suo consenso in ordine alla chiusura della d'esame,

DECIDE:

Articolo unico

La procedura d'esame riguardante la riproduzione non autorizzata in Indonesia di registrazioni sonore è chiusa.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione